



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

138/2016

Ottobre/15/2016 (*)

Napoli 28 Ottobre 2016

Il “neo-istituito” Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n° 1, pubblicata il 17 ottobre u.s., fornisce le prime istruzioni operative per la corretta gestione dei voucher dopo le modifiche apportate dal Decreto correttivo al Jobs Act.

Come noto, il Decreto Legislativo n° 185/2016, c.d. “correttivo al Jobs Act”, ha introdotto alcune disposizioni che integrano e modificano il Decreto Delegato n° 81/2015 intervenendo, fra l'altro, sul **lavoro accessorio** al fine di prevedere una maggiore **tracciabilità** dei voucher e limitare i fenomeni elusivi.

Il nuovo art. 49, comma 3, del D.Lgs. n° 81/2015, prevede che “*i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla Sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il **luogo**, il **giorno** e l'**ora di inizio e di fine** della prestazione. I committenti imprenditori **agricoli** sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale **non superiore a 3 giorni**.”*

Nel caso di imprenditori non agricoli e per i Professionisti, la comunicazione andrà effettuata **almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa** e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore, indicando:

- ◆ dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore;
- ◆ il giorno di inizio della prestazione;
- ◆ l'ora di inizio e di fine dell'attività lavorativa.

Per gli **imprenditori agricoli**, la comunicazione dovrà avere contenuti diversi e più precisamente:

- i dati anagrafici ovvero il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare in disamina, precisa che, **resta ferma la dichiarazione di inizio attività, da parte del committente, già prevista nei confronti dell'INPS.**

Inoltre, il committente dovrà inviare, almeno 60 minuti prima dell'attività lavorativa, **apposita e-mail alla competente Direzione del Lavoro,** utilizzando le caselle di posta, create *ad hoc*, indicate nello stesso documento di prassi.

Ad esempio, per la regione Campania, gli indirizzi da utilizzare sono i seguenti:

- Napoli: **voucher.napoli@ispettorato.gov.it**
- Salerno: **voucher.salerno@ispettorato.gov.it**
- Caserta: **voucher.caserta@ispettorato.gov.it**
- Avellino: **voucher.avellino@ispettorato.gov.it**
- Benevento: **voucher.benevento@ispettorato.gov.it**

I messaggi di posta elettronica dovranno essere privi di qualunque allegato e dovranno riportare, anche nell'oggetto, i dati del committente con indicazione, almeno, della denominazione e del codice fiscale.

Eventuali modifiche e/o integrazioni, alle e-mail già inviate, potranno essere effettuate entro e non oltre i 60 minuti prima dell'inizio delle attività alle quali si riferiscono.

La violazione dell'obbligo de *quo* comporta l'applicazione della “sanzione amministrativa da euro ##400,00## ad euro ##2.400,00## in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione”.

In caso di mancanza (anche) della comunicazione INPS, sarà applicabile la maxisanzione per lavoro nero.

In ultimo l'INL, con la circolare n° 1/2016, invita il personale ispettivo a tenere in debita considerazione che, nel periodo dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo all'emanazione del documento di prassi in disamina, l'**assenza di indicazioni operative** può aver generato, in buona fede, comportamenti non corretti da parte dei committenti.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA